



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 27/06/2026

OGGETTO: Decisione di contrarre per l'acquisizione del servizio della linea 3 del trasporto scolastico del comune di Carmignano per il periodo 01/09/2026 – 30/07/2029 (a.s. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029) con opzione di proroga per ulteriori 3 anni scolastici.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BRUNO SAVERIA

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 01/02/2026 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile di Settore dal 04/02/2026 fino al 03/02/2027;

Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08/01/2026 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visti:

- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23/6/2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- il Dlgs 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sulla disciplina controlli interni;
- il Regolamento sui contratti;
- il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Premesso che:

- l'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dispone che le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;
- l'art. 45 del medesimo D.P.R. dispone che le funzioni amministrative indicate nel precedente art. 42, tra cui rientra anche il servizio di trasporto scolastico, sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla legge regionale;

Vista la Legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (*Testo unico della normativa regionale in materia di educazione, istruzione e diritto allo studio*) ed in particolare l'art. 30 che recita: "*I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici*";

Richiamati inoltre:

- l'art. 3 del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, "*la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente*

locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145";

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 25/SezAut/2019/QMIG, ha chiarito che *"gli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d'invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all'utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano";*

Evidenziato infine che il Servizio di trasporto scolastico deve essere riconosciuto, anche ai sensi del succitato D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, nella sua natura di "servizio pubblico essenziale", supporto funzionale all'attività scolastica vera e propria volto a garantire il primario diritto allo studio;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento Servizi Scolastici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/05/2022 che garantisce il trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado qualora, questi ultimi, abitino in zone di reale disagio scarsamente collegate e non servite dai mezzi pubblici di linea;

Richiamato l'art. 2 comma 3 del Regolamento Servizi Scolastici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/05/2022 secondo cui il servizio di trasporto scolastico può essere svolto con una o più delle seguenti modalità, anche in contemporanea:

- con personale dipendente e mezzi di proprietà del Comune;
- con servizi di linea;
- con servizi in appalto;
- con noleggio di mezzi privati in possesso dei requisiti di legge;

Richiamate la Determinazioni n. 22/2024 e 43/2025 con cui si è proceduto rispettivamente ad affidare in appalto il servizio della linea 3 del Trasporto scolastico per l'a.s. 2024/2025 e la Determinazione n. 43/2025 di proroga contrattuale del suddetto servizio per l'a.s. 2025/2026;

Dato atto che al 30/06/2026 il contratto arriverà alla sua naturale scadenza e che pertanto si rende necessario dare avvio ad una nuova procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio della Linea 3 per il triennio 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;

Dato atto che il presente affidamento è ricompreso nel Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ente, il cui schema è stato approvato con D.G.C. n. 137/2025, incluso nella Nota di aggiornamento al DUP adottata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 144 del 20/11/2025 successivamente approvata con D.C.C. n. 122 del 22/12/2025;

Premesso che, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lett. a), del D.Lgs. 36/2023, questo Ente deve procedere all'affidamento dei servizi ricorrendo a una centrale di committenza qualificata in quanto non in possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023);

Vista la Convenzione sottoscritta in data 19/09/2023 (repertorio n. 191/2023) tra questo Ente e la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia (qualificata presso ANAC con il codice AUSA 0000156907), avente sede legale in Pistoia (PT), P.zza S. Leone 1, con funzione di centrale di committenza, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2023 e che pertanto per l'esperimento della procedura

di gara oggetto del presente atto il Comune di Carmignano procede avvalendosi della stessa, con funzione di centrale di committenza;

Dato atto che:

- il Codice Unico Intervento (CUI) relativo al seguente appalto è il seguente: S01342090485202600002;
- il codice CPV a cui fare riferimento per il presente appalto è il seguente: 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990, nonché il responsabile Unico di progetto (RUP) ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 36/2023 è la Responsabile del Settore 4 dott.ssa Saveria Bruno;

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:

- all’art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- all’art. 450 l’obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi e che l’oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018;

Dato atto che qualora, nel corso della vigenza del contratto, siano attivate convenzioni o accordi quadro Consip aventi ad oggetto prestazioni comparabili a quelle del presente affidamento e recanti condizioni economiche più favorevoli, si procederà ad adeguare i corrispettivi contrattuali ai prezzi e alle condizioni migliorative risultanti dalle predette convenzioni;

Visto il quadro economico (allegato C al presente atto) da cui si evince che:

- l’importo del contratto per gli aa.ss. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 è pari ad € 158.503,42 oltre IVA ai sensi di legge;
- ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.Lgs 36/2023 il valore complessivo dell’appalto (comprensivo della proroga contrattuale e del Quinto d’obbligo) è pari ad € 380.408,21 oltre IVA di legge;
- il Quadro Economico del progetto, come da allegato C al presente atto e di seguito riportato, ammonta a complessivi € 429.160,26;

Valore del servizio per il triennio aa.ss. 26/27, 27/28 e 28/29 di cui:	158.503,42
costo della manodopera	77.404,69
costo automezzi (carburante, tasse, assicurazioni, ammortamento, manutenzione)	51.389,33
servizi complementari	15.300,00
oneri sicurezza non soggetta ribasso	0,00
spese generali ed ut le d'impresa	14.409,40
Somme a disposizione di cui:	270.656,84
Iva 10% su valore globale appalto	38.040,82
proroga contrattuale	158.503,42
quinto d'obbligo su valore globale appalto	63.401,37
Contributo ANAC (delibera 584/2025)	250,00
Incentivi funzioni tecniche (2% valore del globale dell'appalto)	7.608,16
Compenso SUA per espletamento gara (0,75% della valore globale dell'appalto)	2.853,06
TOTALE QUADRO ECONOMICO	429.160,26
VALORE GLOBALE DELL'APPALTO (ART. 14 C.4 DLGS 36/2023): valore servizio 3 aa.sa. + proroga contrattuale + quinto d'obbligo	380.408,21

Dato atto che le somme stimate per il quinto d'obbligo di cui all'art. 120 del D.lgs 36/2023 indicate nel QE saranno reperite sul Bilancio qualora si rendesse necessario applicare tale opzione;

Dato atto che, con riferimento alle garanzie di cui all'art. 106 del D.Lgs 36/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1, terzo periodo, sarà richiesta la garanzia provvisoria nella misura del due per cento, trovando peraltro applicazione le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.Lgs 36/2023;

Dato atto che, con riferimento alle garanzie di cui all'art. 117 del D.Lgs 36/2023, ai sensi del rispettivo comma 1, secondo periodo, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva pari al dieci per cento dell'importo contrattuale fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 117 in materia di maggiorazioni e riduzioni;

Ritenuto di procedere alla selezione dell'operatore economico per l'acquisizione del servizio di cui si tratta mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e valutata mediante i criteri e la relativa ponderazione attribuita a ciascuno di essi di cui al documento puntualmente allegato (All. F) e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di individuare, al fine della dimostrazione dei requisiti di partecipazione degli operatori economici di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali pertinenti all'oggetto del servizio di cui trattasi, nonché la dichiarazione, in sede di offerta, della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale definiti dal RUP in allegato approvato con la decisione a contrattare;

Dato atto che l'attività economica del presente affidamento è classificata nel codice ATECO 49.39.09 – Altre attività di trasporto terrestre di passeggeri n.c.a. (alcuni servizi extraurbani e di linea);

Ritenuto di individuare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri e Internavigatori (Mobilità – TPL) il CCNL da applicare al personale impiegato nell'attività oggetto

dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Posto che il codice alfanumerico attribuito dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) che identifica il CCNL di cui sopra è il seguente: I022;

Considerata la necessità di garantire direttamente in capo all'offerente un'adeguata organizzazione dei mezzi e delle risorse per l'espletamento unitario del servizio da affidare e ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario non può avvalersi del subappalto;

Tenuto conto dell'esigenza di garantire direttamente in capo all'offerente i compiti essenziali per l'espletamento del servizio derivanti dal possesso delle competenze attribuite ai sensi di legge in relazione all'oggetto dell'appalto e ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 104, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario non può ricorrere all'avvalimento per i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che, tra i requisiti necessari dell'offerta, rientra pure il rispetto e l'attuazione delle misure di cui alle lett. a) e b) dell'art. 57 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *clausole sociali*);

Valutato che:

- le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio fortemente radicato nel territorio, con caratteristiche tali da essere strettamente connesse alle esigenze locali;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il servizio in parola non può essere scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia ed economicità complessiva del servizio da erogare (impossibilità oggettiva);

Richiamati l'art. 192 comma 1, del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base" nonché l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "in caso di affidamento diretto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" e che pertanto:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento di parte del servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della (Linea 3) del Comune di Carmignano per il triennio 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029;
- il fine è quello di garantire il supporto funzionale all'attività scolastica volto a garantire il primario diritto allo studio;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Dlgs 36/2023 e che, per la selezione delle offerte, il contratto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 D.Lgs. n. 36/2023;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023 sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con modalità elettronica;
- le prestazioni oggetto del contratto, comprese le clausole ritenute essenziali, sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti ad esso allegati e approvati con il presente atto;
- il valore complessivo stimato del contratto è pari a € 158.503,42 al netto dell'IVA;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 è la Responsabile del Settore 4

dott.ssa Saveria Bruno e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso e che lo stesso, per quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del DPR 62/2013, non ha stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, con l'affidatario;

- il RUP ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023 è la Responsabile del Settore 4 dott.ssa Saveria Bruno e che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Visti i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- all. A - Capitolato speciale
- all. B - Relazione tecnica-illustrativa
- all. C - Analisi dei costi e quadro economico complessivo
- all. D - Piano di Trasporto
- all. E - Personale in servizio a.e. 2025/2026;
- all. F - Requisiti di partecipazione, Modalità e Criteri di valutazione delle offerte;
- all. G - Schema DUVRI
- all. H - schema contratto

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione della sopra elencata documentazione, dando atto che, secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera a) della vigente Convenzione stipulata tra Comune di Carmignano e la S.U.A. della Provincia di Pistoia, detta documentazione sarà trasmessa alla S.U.A., la quale – ai sensi della medesima lettera a) dell'art. 6 – provvede alla verifica della completezza, chiarezza e regolarità della documentazione ricevuta;

Atteso che, come previsto dall'art. 6 lett. f) della vigente Convenzione stipulata tra Comune di Carmignano e la S.U.A. della Provincia di Pistoia, compete alla S.U.A. redigere, approvare e pubblicare gli atti di gara, ivi inclusi il bando/avviso di gara e il disciplinare di gara, curando tutti gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dalla normativa vigente, nonché tutti gli altri aspetti inerenti e connessi alla procedura di gara quali indicati al medesimo art. 6 e da intendersi in questa sede richiamati;

Valutato di dare avvio alla fase amministrativa per l'affidamento del servizio di Trasporto scolastico – Linea 3 del Comune di Carmignano per gli aa.ss. 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 demandando alla SUA - Provincia di Pistoia (qualificata presso ANAC con il codice AUSA 0000156907) con sede legale in Pistoia (PT), P.zza S. Leone 1, in virtù della Convenzione sopra richiamata la gestione della procedura di gara in qualità di centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. 36/2023;

Vista e richiamata la vigente “Convenzione per la gestione delle attività della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale Unica di Committenza”, con particolare riferimento, per quanto più rileva nell'ambito del presente atto, agli artt. 4 (Durata, oggetto ed esclusioni), 5 (Attività di competenza della SUA), 6 (Procedura), 8 (Attività di competenza dell'Ente aderente) e 11 (Costi del servizio e contributo degli Enti aderenti);

Dato atto che per l'esperimento della procedura di gara oggetto del presente atto il Comune di Carmignano procede avvalendosi della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia, con funzione di centrale di committenza, sulla base della sopra richiamata Convenzione;

Preso atto che, in forza di quanto sopra e in base a quanto previsto dall'art. 11 della richiamata Convenzione, il Comune di /Ente in qualità di ente aderente) è tenuto a rimborsare alla S.U.A. della Provincia di Pistoia i costi diretti connessi all'espletamento della procedura di gara – come all'interno di detto articolo definiti – e a versare alla stessa, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, un contributo dovuto a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato, calcolato secondo quanto previsto dal medesimo articolo 11;

Visto l'articolo 45 del D. lgs. n. 36/2023, rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche", il quale prevede che le stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 (...) in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto alla base delle procedure di affidamento e che detta disposizione si applica anche nel caso di procedure per servizi e forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 il 20% dell'incentivo deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, mentre l'80% può essere ripartito in favore del personale coinvolto nella gestione del procedimento d'appalto e nella fase di esecuzione del contratto;

Visto altresì l'art. 45, comma 3 del D. lgs. n. 36/2023 che statuisce che i criteri di riparto delle risorse destinate alle funzioni tecniche sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti secondo i rispettivi ordinamenti;

Richiamato il parere del MIT n. 3358/2025, ed intervenuta giurisprudenza Corte dei Conti nel merito, il quale in primis chiarisce che gli incentivi per le funzioni tecniche includono gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, restando invece esclusa l'IRAP, la quale deve trovare specifica copertura nel quadro economico dell'intervento;

Considerato che la Convenzione sottoscritta con la SUA stabilisce come *"ai sensi per gli effetti ed in applicazione a quanto disposto dall'art. 45 del Codice in materia di incentivi per il personale della Stazione Unica Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi prevedono nei propri quadri economici per le gare di lavori, e nelle proprie Determinazioni a contrarre per le gare di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia;*

Dato atto che il presente appalto è caratterizzato dalla necessità di un costante monitoraggio dell'esecuzione delle prestazioni, del rispetto dei percorsi, degli orari, degli standard qualitativi e degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, di procedere alla nomina di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), distinto dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del dott. Alessio Ciervo assegnato al Settore 4 "Sociale e Pubblica Istruzione" al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di verifica e controllo dell'esecuzione contrattuale;

Ritenuto di nominare il Gruppo Tecnico come di seguito indicato:

RUP – dott.ssa Saveria Bruno <i>Analisi dei bisogni, predisposizione atti di programmazione e di gara, verifica stati di avanzamento del servizio ed esecuzione dell'appalto con il supporto del DEC, gestione modifiche contrattuali, funzioni di coordinamento e supervisione dell'attività del DEC, ecc</i>
DEC – Alessio Ciervo <i>verifica e controllo esecuzione del contratto (regolarità e conformità delle prestazioni, segnalazioni al RUP di eventuali inadempimenti, controlli contabili, ecc)</i>
Collaboratore RUP – Monica Palloni <i>Attività di supporto al RUP</i>
Collaboratore DEC – Irene Tognetti

Personale SUA*Fasi di esecuzione della gara*

Ritenuto opportuno, in ordine all'assunzione degli impegni di spesa per gli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del D. lgs. n. 36/2023, disporre con successivo atto a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato per l'esercizio di riferimento, nella misura massima prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo del servizio posto a base delle procedure di affidamento;

Vista la Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, con la quale in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, è stata rideterminata l'entità della contribuzione per l'anno 2026 e che con riferimento alla presente procedura è dovuta la quota di € 250,00 a carico della Stazione Appaltante;

Preso atto che, in forza di quanto sopra e in base a quanto previsto dall'art. 11 della richiamata Convenzione, il Comune di Carmignano (in qualità di ente aderente) è tenuto a rimborsare alla S.U.A. della Provincia di Pistoia i costi diretti connessi all'espletamento della procedura di gara, tra cui il contributo ANAC, e a versare alla stessa, nella fase immediatamente precedente alla pubblicazione della gara, un contributo dovuto a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato;

Dato atto che il valore del contratto (aa.ss. 26/27, 27/28 e 28/29) è stato stimato in € 158.503,42 oltre IVA ai sensi di legge come di seguito indicato:

	Importo al netto di iva	Iva 10%	Importo totale
Valore del servizio per il triennio aa.ss. 26/27, 27/28 e 28/29	158.503,42	15.850,34	174.353,76
di cui: costo della manodopera	77.404,69		
di cui: costo automezzi (carburante, tasse, assicurazioni, ammortamento, manutenzione)	51.389,33		
di cui: servizi complementari	15.300,00		
di cui: oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0,00		
di cui: spese generali ed utile d'impresa	14.409,40		

Ritenuto di procedere a prenotare gli impegni per gli aa.ss. 26/27 e 27/28 per un importo totale di € 116.235,84 rinviando a successivo atto l'impegno per l'a.s. 28/29;

Dato atto che il capitolo 1653 "Spese per servizio scuolabus esterno" del Bilancio 2026/2028 presenta la necessaria disponibilità sia sulle annualità 2026 e 2027 nonché sull'annualità 2028 per i mesi gennaio/dicembre ma che per praticità si ritiene opportuno rinviare all'approvazione del Bilancio di Previsione 2027/2029 l'impegno per l'a.s. 28/29;

Calcolati in € 3.103,06 gli importi da riconoscere alla SUA di Pistoia di cui € 250,00 per il contributo ANAC ed € 2.853,06 a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato nella misura dello 0,75% dell'importo a base di gara (art. 11 Convenzione);

Dato atto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, la SUA procederà autonomamente alla acquisizione del CIG ed alla redazione del disciplinare di gara;

Considerato che per gli adempimenti di cui alla L. 136/2010, sarà acquisito il CIG derivato successivamente all'aggiudicazione definitiva efficace, collegandolo al CIG assunto dalla SUA;

Dato atto di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/00;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il progetto relativo al Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Carmignano per il periodo 01/09/2026 – 30/07/2029 (a.a.s.s. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029) costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - all. A - Capitolato speciale
 - all. B - Relazione tecnica-illustrativa
 - all. C - Analisi dei costi e quadro economico complessivo
 - all. D - Piano di Trasporto
 - all. E - Personale in servizio a.e. 2025/2026;
 - all. F - Requisiti di partecipazione, Modalità e Criteri di valutazione delle offerte;
 - all. G - Schema DUVRI
 - all. H - schema contratto
3. di approvare il quadro economico di spesa, come riportato nelle premesse, per un importo complessivo di € 429.160,26;
4. di dare atto che l'intervento è inserito nel Programma Triennale delle forniture e servizi 2026/2028 del Comune di Carmignano e identificato con il CUI S01342090485202600002;
5. di prenotare l'impegno per la gara, per i motivi esposti in premessa, per complessivi € 116.235,84 secondo le sotto elencate coordinate contabili:
 - Esercizio di bilancio 2026
 - Importo: 23.247,16
 - Esercizio di bilancio 2027
 - Importo: € 58.117,92
 - Esercizio di bilancio 2028
 - Importo: € 34.870,76
 - Capitolo: 1653 – Spese per servizio scuolabus esterno
 - Titolo: 1 - Missione 04 - Programma 06 - Piano finanziario: 1.03.02.15.002
 - Beneficiario – generico
6. di impegnare la somma di € 3.103,06 di cui € 250,00 per rimborso contributo ANAC ed € 2.853,06 a favore della SUA a titolo di controprestazione a fronte del servizio prestato secondo le sotto indicate contabili:
 - Esercizio 2026
 - Importo: € 3.103,06
 - Capitolo 1653 – Spese per servizio scuolabus esterno
 - Titolo: 1 - Missione 04 - Programma 06 - Piano finanziario: 1.03.02.15.002

- Beneficiario – generico
 - Esente CIG
 - Beneficiario: Stazione Unica Appaltanti di Pistoia (cb 18)
7. dando atto che tali impegni vengono assunti nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima somma, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza
 8. di dare atto che le obbligazioni diverranno esigibili in parte entro il 31/12/2026, in parte entro il 31/12/2027 ed in parte entro il 31/12/2028;
 9. di rinviare a successivo e separato atto l'impegno per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura massima del 2% del valore dell'appalto;
 10. di rinviare a successivo atto l'impegno per il Servizio di Trasporto Scolastico per l'a.s. 2028/2029 al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2027/2029;
 11. di indire, per le motivazioni contenute in narrativa, procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., incluso l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG), la predisposizione del disciplinare di gara, della relativa modulistica, la verifica dei requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla suddetta convenzione per l'affidamento del "Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Carmignano per il periodo 15/09/2026 – 30/07/2029 (anni scolastici 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029);
 12. che gli elementi essenziali della procedura sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
 13. il Codice Identificativo Gara (CIG) dell'intervento in questione sarà acquisito, successivamente all'esecutività del presente provvedimento, mediante la succitata piattaforma START, ai fini sia della tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 sia ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
 14. tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Pistoia come disciplinati dalla convenzione sottoscritta tra le parti;
 15. di incaricare la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia per ogni adempimento conseguente e necessario alla pubblicazione del Bando ed all'espletamento della procedura di gara in parola;
 16. di dare atto di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/00;
 17. di dare atto che:
 - il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990, nonché il responsabile Unico di progetto (RUP) ai sensi dell'art. 16 del Dlgs 36/2023 è la Responsabile del Settore 4 dott.ssa Saveria Bruno
 - il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, è il dott. Alessio Ciervo assegnato al Settore 4 "Sociale e Pubblica Istruzione"

e che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti degli stessi e che gli stessi, per quanto previsto dall'art. 14, c. 2, del DPR 62/2013, non hanno stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

18. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – Sottosezione bandi di gara e contratti (Pubblicazione ai sensi dell'art. 1 c. 32 L. 190/2012, dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii);
19. di provvedere alla trasmissione del presente atto all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
20. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 27/06/2026

OGGETTO:

Decisione di contrarre per l'acquisizione del servizio della linea 3 del trasporto scolastico del comune di Carmignano per il periodo 01/09/2026 – 30/07/2029 (a.s. 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029) con opzione di proroga per ulteriori 3 anni scolastici.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Addì, 29/06/2026

FIRMATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Beatrice MERLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE NR. 45 DEL 27/06/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

<u>Esercizio</u>	<u>Capitolo</u>	<u>Articolo</u>	<u>Anno</u>	<u>Codice</u>	<u>Sub</u>	<u>Importo</u>
2026	1653	0	2026	D40045	1	3.103,0€

Addì, 29/06/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Beatrice MERLINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).